



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.l. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'art. 101;

VISTO il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p);

VISTO il d.P.C.M. 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, recante norme in materia di *“Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;

VISTO il d.m.7 gennaio 2019 (prot. n. 6),recante norme in materia di *“Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”*;

RAVVISATA l'esigenza di consentire agli atenei, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, di ampliare l'offerta formativa dei corsi di laurea in infermieristica, nell'ambito dei corsi di laurea della classe L/SNT/01 delle professioni sanitarie;

RITENUTO a tal fine di modificare l'allegato A, punto b), del d.m. 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), prevedendo una diminuzione, per gli anni accademici 2020-2021 e 2021-2022, del numero minimo dei docenti necessari ai fini dell'accREDITAMENTO di nuovi corsi di laurea in infermieristica;

ACQUISITO al riguardo il parere dell'ANVUR, formulato con la delibera n. 70 del 6 maggio 2020;

RITENUTO di intervenire sui requisiti per le lauree triennali in infermieristica, per garantire una maggiore capacità di risposta in relazione all'emergenza in atto;



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Art. 1

Numero minimo di docenti di riferimento dei Corsi di Laurea in Infermieristica

1. In deroga a quanto stabilito dal d.m. 7 gennaio 2019 (prot. n. 6) in materia di docenti di riferimento ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi di studio, per quanto attiene la classe L/SNT/01 relativa ai corsi di laurea per la professione di infermiere, per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022 il numero minimo di docenti previsto nella tabella di cui al punto b), Allegato A, del citato d.m. è ridotto da cinque a tre unità e il numero minimo di docenti a tempo indeterminato, necessario ai fini dell'accREDITAMENTO dei corsi, è ridotto da tre a una unità. Conseguentemente, per i menzionati anni accademici si applica la seguente tabella:

Corsi (L) in infermieristica (classe L/SNT/01) per gli anni accademici 2020-2021 e 2021-2022

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indeterminato (almeno)
Laurea	3	1

2. Al fine di compensare la riduzione di docenti universitari di riferimento di cui al comma 1, gli atenei individuano almeno due medici ospedalieri da indicare come personale medico di riferimento coinvolto per ogni corso di laurea in infermieristica.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi